

**REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D. LGS. N. 36/2023**

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 (cd codice dei Contratti Pubblici), i controlli sul possesso dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari di contratti di valore inferiore ad euro 40.000,00 sono effettuati mediante sorteggio di un campione.

L'oggetto del controllo è la dichiarazione sostitutiva resa da parte dell'operatore economico in sede di affidamento del contratto, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il controllo è effettuato su di un campione degli operatori economici affidatari di contratti:

- pari al 10%, arrotondato all'unità superiore, per gli affidamenti di valore superiore ad euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00;
- pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, per gli affidamenti di valore fino ad euro 20.000,00.

L'individuazione del campione avviene mediante sorteggio, anche con modalità elettroniche, su base annuale (anno solare) entro il primo trimestre dell'anno successivo.

L'attività di controllo - costituita dal sorteggio del campione e dalla effettuazione delle verifiche - deve essere documentata attraverso apposito verbale. All'effettuazione del sorteggio provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora all'esito del controllo dovessero emergere delle irregolarità, si procede alla contestazione delle stesse in contraddittorio con l'operatore economico, al quale è assegnato un termine congruo per fornire chiarimenti, osservazioni e/o documenti volti a dare dimostrazione del possesso del requisito.

Se le difese svolte dall'operatore economico sono ritenute insufficienti e/o inidonee, il procedimento di controllo si conclude con esito negativo e il RUP deve dare corso tempestivamente agli atti consequenziali, così come prescritto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, ferma restando la necessità di dare segnalazione alle Autorità competenti della possibile responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.